ALLEGATO TECNICO

relativo alla Determinazione dirigenziale n._____del _____

1. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto per il quale si richiede l'autorizzazione è localizzato nel Comune di Roma – loc. Santa Palomba (RM).

L'area di proprietà della ITALFERRO S.r.l. – Div. Ecofer, su parte della quale insiste il centro di trattamento, ha una superficie complessiva lorda di 96.416 mq ed è individuata al Catasto del Comune di Roma al Foglio 1185 p.lle 42p, 1229p allegato 1300.

La superficie interessata dall'intervento oggetto di approvazione del presente atto è pari a 11.900 mq, di cui:

- 1.000 mq sono al coperto al di sotto di capannone esistente;
- 1.400 mq sono all'aperto in aree già pavimentate;
- 9.500 mq sono all'aperto in aree da pavimentare.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

A seguito dell'approvazione della presente variante, relativa alla realizzazione e all'esercizio delle linee produttive convenzionalmente individuate come 7, 8 e 9, l'impianto della Italferro S.r.l. – Div. Ecofer sarà organizzato secondo il seguente quadro di sintesi:

Linee	Descrizione	Stato	Autorizzazione
1	Frantumazione dei rottami ferrosi	In esercizio	Decreto commissariale n. 35 del 20 marzo 2004 e s.m.i.
2	Separazione metalli non ferrosi	In esercizio	Decreto commissariale n. 35 del 20 marzo 2004 e s.m.i.
3	Stoccaggio rifiuti da demolizioni e dismissioni	In esercizio, da modificare	Decreto commissariale n. 35 del 20 marzo 2004 e s.m.i.
4	Trattamento metalli ferrosi e non ferrosi misti a gomma e plastica	Da realizzare	Determinazione della Regione Lazio n. C1842 del 28/07/2010

5	Separazione densimetrica di metalli ferrosi e non ferrosi (flottazione)	Da realizzare	Determinazione della Regione Lazio n. C1842 del 28/07/2010
6	Cesoiatura e pressatura di metalli ferrosi e non ferrosi	Da realizzare	Determinazione della Regione Lazio n. C1842 del 28/07/2010
7	Messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso	Da realizzare	Presente autorizzazione
8	Messa in riserva e bonifica di serbatoi GPL	Da realizzare	Presente autorizzazione
9	Messa in riserva e bonifica estintori dismessi	Da realizzare	Presente autorizzazione

DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DELLE LINEE: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

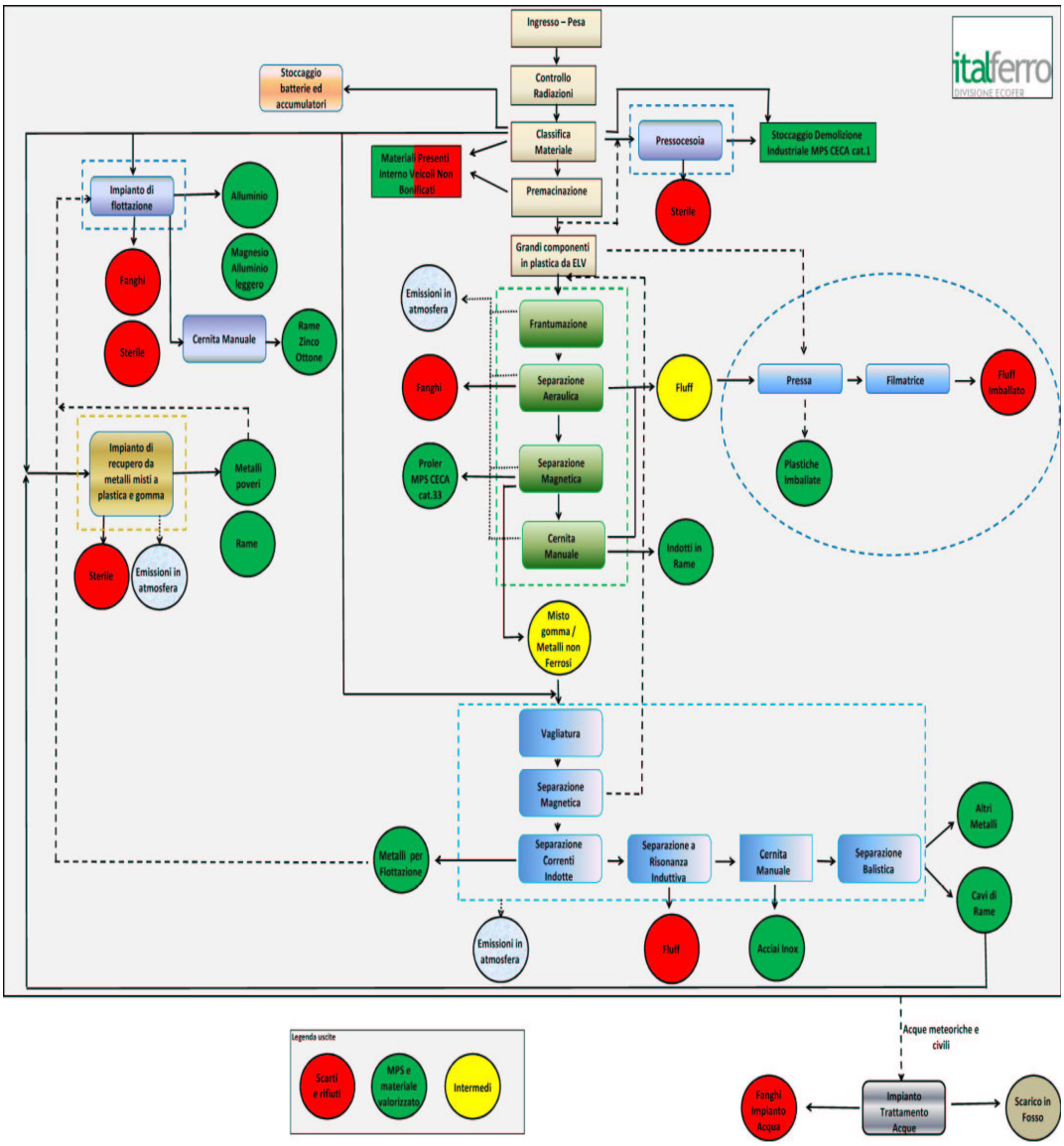

DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA E DEMOLIZIONE VEICOLI FUORI USO (LINEA 7)

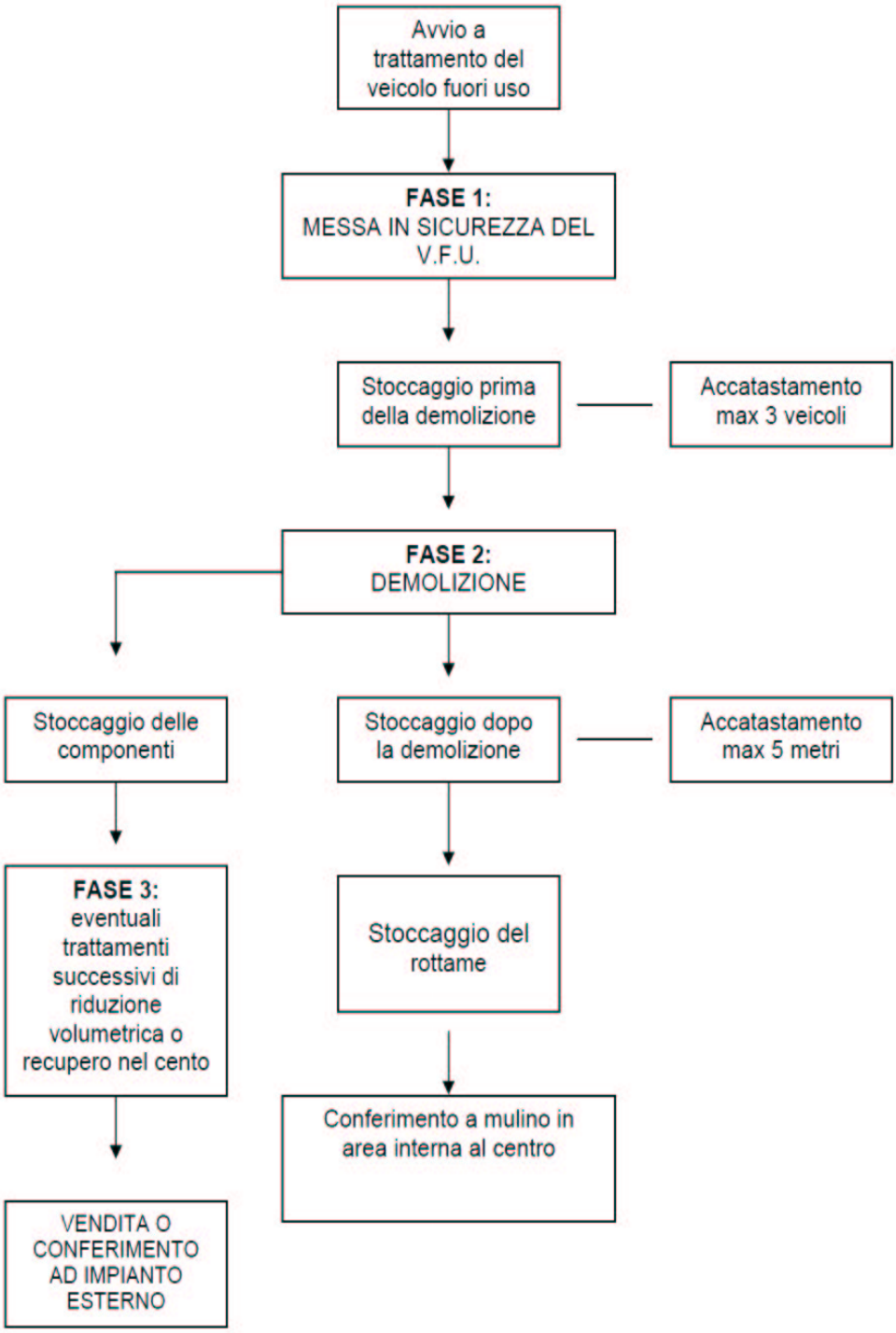

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL'ATTIVTÀ RELATIVO ALLA MESSA IN RISERVA E BONIFICA DEI SERBATOI GPL (LINEA 8)

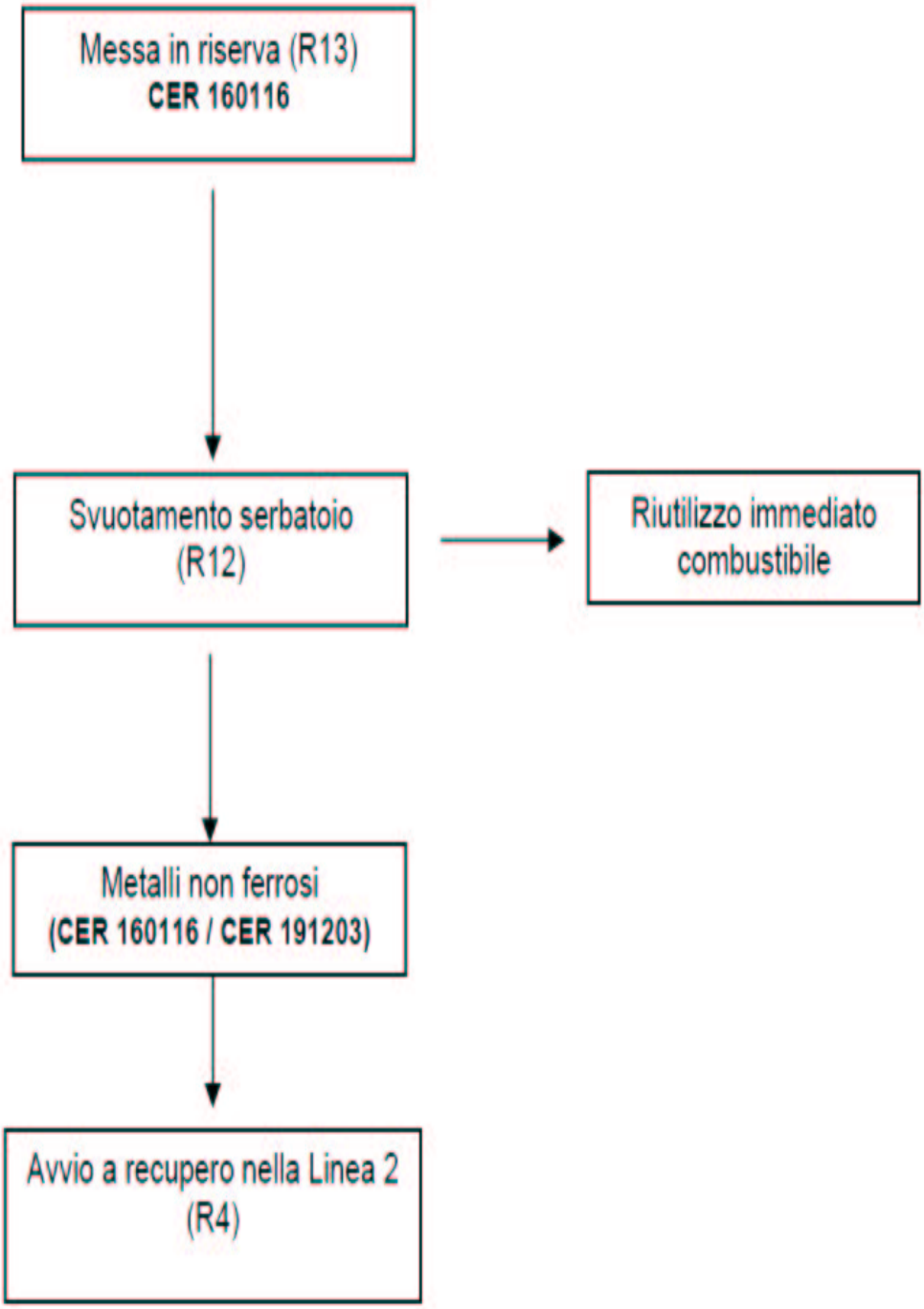

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL'ATTIVTÀ RELATIVO ALLA MESSA IN RISERVA E BONIFICA DEI SERBATOI GPL (LINEA 9)

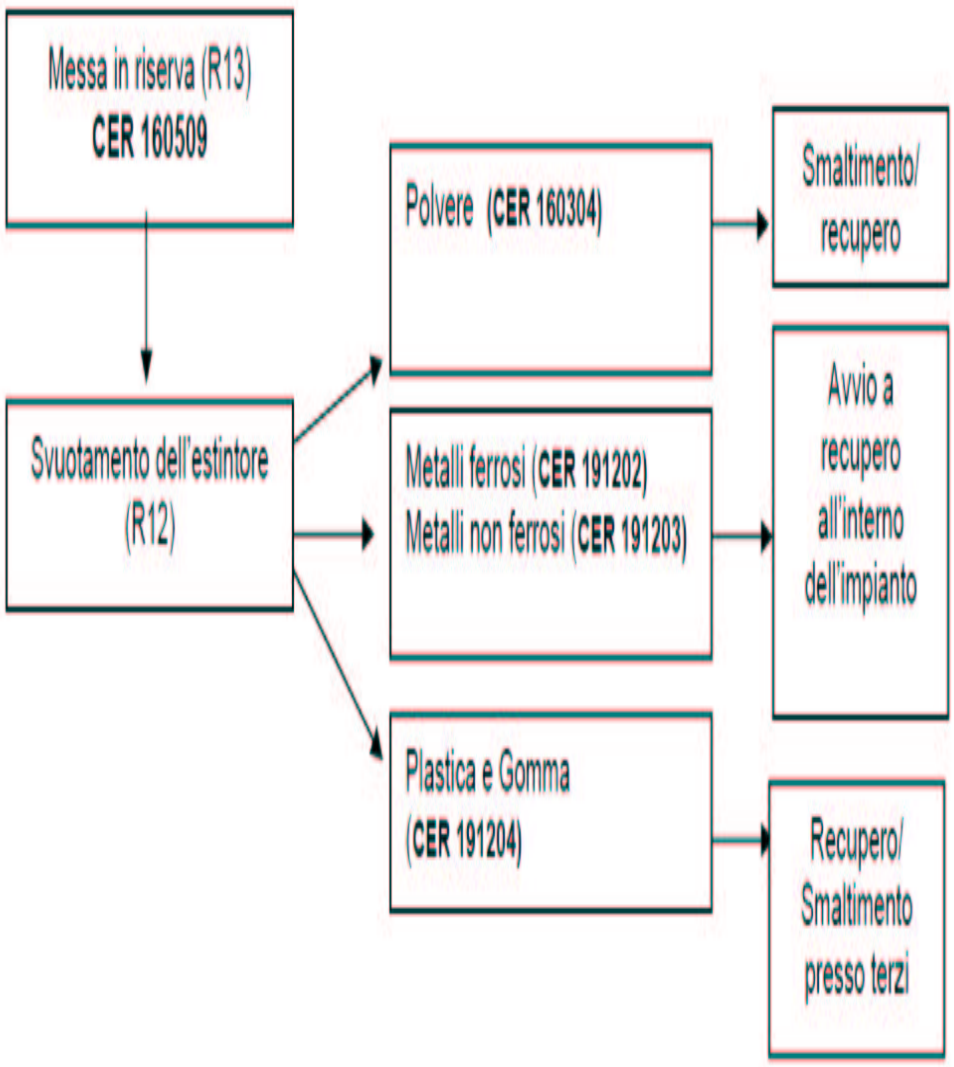

3. GESTIONE IMPIANTO

Rifiuti autorizzati in ingresso	Come da appendice I al presente allegato tecnico		
Operazioni di gestione autorizzate (secondo le definizioni di cui all'allegato C della Parte IV del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.)	R13; R12; R4		
Quantitativi annui autorizzati in ingresso all'impianto	≤ 320.200 t/a	di cui pericolosi	≤ 10.300 t/a
		di cui non pericolosi	≤ 309.900 t/a
Quantitativi giornalieri autorizzati in ingresso all'impianto	≤ 2.500 t/g		

Stoccaggio istantaneo

Operazione	Rifiuti pericolosi (t)	Rifiuti non pericolosi (t)	Totale (t)
R13	365	15.000	15.365

Le aree di stoccaggio sono puntualmente individuate nell'appendice II al presente allegato tecnico.

I rifiuti autoprodotti saranno gestiti, prima della raccolta, presso lo stesso impianto in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettera bb) dell'art. 183 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. COLLAUDO, GARANZIE FINANZIARIE E DATA DI INIZIO DELLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Il collaudo delle opere progettualmente previste, che potrà avvenire anche per singole linee impiantistiche – così come precedentemente individuate – dovrà essere effettuato da tecnici abilitati (e non incompatibili) a cura e spese della Società e dovrà attestare l'esatta realizzazione dell'impianto in conformità a quanto approvato e prescritto dagli enti partecipanti all'istruttoria.
Allo stesso dovrà essere allegato, per le necessarie verifiche, il relativo progetto esecutivo.

La Regione, previo sopralluogo da effettuare unitamente all'Arpa Lazio, all'Amministrazione Provinciale e all'Amministrazione di Roma Capitale, rilascerà la necessaria presa d'atto ai fini della effettiva messa in esercizio di quanto collaudato.

Prima della messa in esercizio dell'impianto e/o delle suddette singole linee produttive, la Società è chiamata ad aggiornare l'importo delle garanzie finanziarie già prestate in riferimento alla precedente Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. C1842 del 28/07/2010 e s.m.i., fino alla corrispondenza di €

quattromilioniottocentoventiduemila,00 (4.822.000,00), ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i.

La nuova polizza dovrà fare esplicito riferimento agli estremi della presente Determinazione.

La sua durata, pari a quella della presente autorizzazione maggiorata di due anni, rimane invariata.
La garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

5. MODALITÀ DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

La Società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Dell'avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data comunicazione alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio e alla competente Amministrazione Provinciale.

6. PRESCRIZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE

Nel realizzare gli interventi previsti negli elaborati progettuali richiamati ed approvati con la Determinazione di cui in epigrafe, la Società dovrà:

1. garantire la realizzazione e l'adozione di tutte le soluzioni progettuali previste, in particolare, per la mitigazione degli impatti;

2. adottare tutte le misure atte a ridurre e limitare la dispersione di polveri;

3. adempiere al rispetto delle prescrizioni normative previste dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutte le fasi di adeguamento dell'impianto, al fine di ridurre i rischi per i lavoratori addetti;

4. effettuare gli interventi di mitigazione sui costoni perimetrali in terre armate, avendo cura che gli stessi siano realizzati mediante piantumazione di adeguate essenze vegetali (rampicanti sempreverdi, arbusti, ecc.), al fine di un migliore inserimento nel contesto e di limitare eventuali polveri diffuse così come descritto negli elaborati tecnici;

5. prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione tramite la costituzione di una barriera vegetale da realizzare in direzione del limitrofo insediamento residenziale estensivo con essenze arboree ed arbustive disetanee e tipiche dei luoghi, messe a dimora con altezza degradante verso l'interno del perimetro; tale fascia vegetazionale dovrà avere una copertura con densità minima del 70% al momento dell'impianto;

6. non realizzare nuovi pozzi per l'emungimento della falda;

7. avere cura di dotare i pozzi e i nuovi piezometri presenti o da realizzare all'interno dell'impianto, in considerazione della loro intrinseca pericolosità come via preferenziale di contaminazione della falda, di: un idoneo manufatto fuori terra, un sistema di chiusura a tenuta stagna e una piattaforma cementata intorno al bocca pozzo;

8. avere cura di pavimentare tutte le strade ed i piazzali;

9. garantire la salvaguardia delle preesistenze archeologiche presenti nell'area d'impianto;

10. adeguare la rete di drenaggio delle acque di prima pioggia che incidono sull'intera area interessata dall'attività convogliandole alla vasca di trattamento, opportunamente dimensionata e verificata prima del collaudo finale;

11. realizzare pozzi spia, a monte e a valle rispetto alla direzione di scorrimento della falda, ai sensi del D.G.R. del Lazio 222 del 25/03/2005 per il monitoraggio delle acque profonde;

12. realizzare nell'area di stoccaggio dei materiali tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso, la protezione delle falde acquifere e dei suoli da agenti tossici ed inquinanti. In particolare le pavimentazioni dovranno essere realizzate con accorgimenti tali da renderle impermeabili a qualsiasi eventuale sversamento accidentale e mantenute costantemente in buono stato di conservazione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

13. dotare le aree dell'impianto di idonea cartellonistica individuativa, anche al fine di consentire il corretto transito dei veicoli all'interno delle aree di impianto. La stessa cartellonistica, come previsto dalla legge sull'etichettatura, dovrà indicare le caratteristiche di pericolosità delle sostanze in stoccaggio ed in trattamento e gli adempimenti in caso di primo soccorso;

14. non modificare l'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante

sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i.;

15. ai fini della salvaguardia del sottosuolo e della falda dal rischio di inquinamento, dotare tutte le vasche contenenti materiali pericolosi e inquinanti di doppia parete;

16. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;

(Veicoli fuori uso)

17. garantire che la linea 7, dedicata alla raccolta, alla messa in sicurezza e alla demolizione dei veicoli fuori uso, sia dotata di:

    a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
    b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
    c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
    d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
    e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
    f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro;

18. provvedere affinché il punto di stoccaggio dei veicoli fuori uso da avviare presso la suddetta linea 7, sia strutturato in modo da garantire:

    a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
    b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
    c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
    d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso;

19. avere cura che il suddetto punto di stoccaggio dei veicoli fuori uso abbia, inoltre, un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli;

20. dotare i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi di apposita copertura;

21. avere cura che i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, posseggano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;

22. provvedere affinché i contenitori o i serbatoi fissi o mobili siano provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;

23. avere cura che i serbatoi, fissi o mobili, riservino un volume residuo di sicurezza pari al 10% e siano dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;

24. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, provvedere affinché questo sia dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno un 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'individuazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

25. effettuare lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;

26. avere cura che, qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli siano realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.

7. PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO

In fase di gestione dell'impianto, altresì, la Società dovrà:

27. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di ferro e acciaio e per i rottami di allumino, verificare che gli stessi rispettino tutte le condizioni di cui agli artt. 3,4,5 e 6 del Regolamento del Consiglio Ue 333/2011/Ue;

28. sottoporre a periodiche manutenzioni le opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle reti di raccolta e trattamento delle acque, ai sistemi di aspirazione e abbattimento delle polveri (punti di emissione E/1, E/2, E/3, E/4);

29. garantire un periodico monitoraggio dei livelli d'inquinamento acustico e atmosferico in modo da rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia e di provvedere ad idonee misure di intervento in caso di superamento degli stessi;

30. adottare tutte le misure relative al rischio d'inquinamento del comparto suolo/sottosuolo anche in caso di malfunzionamento dell'impianto di trattamento dell'impianto di prima pioggia;

31. dotarsi di barriere, anche mobili, al fine di limitare gli eventuali fenomeni di volatilità dei rifiuti trattati, da sistemare secondo la direzione prevalente del vento, in prossimità della sezione impiantistica dedicata all'impacchettamento del fluff;

32. durante la fase di ricezione dei rifiuti, individuare eventuali materiali estranei a quelli accettabili nell'impianto;

33. monitorare costantemente l'integrità dei cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti e dei contenitori dei rifiuti che presentano un rischio di sversamento di sostanze liquide;

34. separare i rifiuti in ingresso e in uscita per tipologie omogenee e stoccati a seconda della tipologia dei rifiuti nelle apposite aree dedicate, così come descritto nelle relazioni gestionali e negli elaborati progettuali approvate e richiamate con il presente atto;

35. in relazione alla provenienza dei rifiuti da gestire, alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolo degli stessi, e in funzione delle operazioni di trattamento a cui saranno sottoposti:

    - individuare e distinguere in modo univoco le aree di stoccaggio e trattamento dei diversi rifiuti all'interno del capannone, e le aree di stoccaggio esterne;
    - evitare raggruppamenti di rifiuti incompatibili tra loro;

- apporre, sia per le aree che sui contenitori, opportuni contrassegni atti ad individuare le tipologie di rifiuto presenti nello stabilimento;

36. avere cura che tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione utilizzi i DPI e gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza, nonché garantire tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori all'interno delle aree impiantistiche;

37. avere cura che l'attività di gestione dei rifiuti pericolosi avvenga in conformità e nel rispetto della normativa vigente;

38. mantenere in piena efficienza la strumentazione funzionale alla rilevazione della radioattività in ingresso all'impianto;

39. qualora si registri radioattività su carichi di rifiuti in ingresso all'impianto, attenersi, per la loro gestione, alle previsioni di cui al D. lgs. 230/1995 "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*";

40. provvedere ad acquisire la necessaria autorizzazione agli scarichi in corpo idrico derivante dall'ampliamento oggetto del presente atto;

41. realizzare il monitoraggio delle acque sotterranee (anche con nuovi piezometri) sia per la falda superficiale (intercettata dai piezometri PZ1 PZ2) e sia per la falda profonda intercettata dai pozzi PO1 e PO2 (con le modalità previste dalla D.G.R. del Lazio 222/05);

42. per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee, richiedere all'Area regionale Ufficio Idrografico e Mareografico, le modalità di misura e trasmissione dei dati riguardanti gli aspetti quantitativi e all'Arpa Lazio le analisi da effettuare per gli aspetti qualitativi;

43. effettuare, con cadenza annuale, la caratterizzazione delle MPS e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche nel processo di produzione o nelle specifiche tecniche di riferimento;

44. rispettare, nella produzione delle MPS, quanto disposto in merito all'art. 181 – bis del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e fornire agli enti preposti al controllo, all'atto di richieste in sede di controllo, tutti gli elementi utili alle verifiche dei stessi requisiti;

45. richiedere al produttore del rifiuto contraddistinto da CER 19 10 04 - fluff, frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03* - in ingresso all'impianto, ai fini dell'accettazione dello stesso, una caratterizzazione di base del rifiuto che riporti non solo le relative caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità con il trattamento al quale è destinato ma riporti anche una descrizione

del ciclo di produzione del fluff (rifiuti di origine e processo di trattamento a cui sono stati sottoposti e dai quali si è originato il fluff), secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

46. stoccare i rifiuti presso le aree individuate nella planimetria che costituisce appendice II al presente allegato tecnico; in particolare, lo stoccaggio dovrà avvenire in modo ordinato e tale da lasciare il passaggio per consentire la verifica da parte degli enti di controllo;

47. provvedere alla pulizia delle aree di lavorazione alla conclusione di ogni giornata lavorativa;

48. prevedere la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio, deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;

49. evitare la dispersione di aerosol all'esterno degli ambienti di chiusi di lavoro;

50. sottoporre l'unità di pesa degli automezzi alle prove di taratura nel rispetto di quanto richiamato in materia dal D.M. 28 marzo 2000, n. 182;

51. ottenere preventivamente dalla Regione Lazio, qualora s'intenda avviare nell'impianto in questione nuove operazioni di gestione dei rifiuti in regime c.d. semplificato, relativo N.O.;

52. svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria vigente avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, l'ambiente, la flora e la fauna;

53. comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso, la Società deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

54. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

(Veicoli fuori uso)

55. ai fini dell'organizzazione degli stoccaggi dedicati ai veicoli fuori uso, prevedere che questi siano organizzati secondo i seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.

I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:

a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza.

56. mantenere le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

57. gestire i CFC e gli HCF avviene in conformità a quanto previsto dal D.M. 20 settembre 2002;

58. rispettare le disposizioni di cui al D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e s.m.i. e al D.M. 16 maggio 1996, n. 392 per ciò che concerne lo stoccaggio degli oli usati; i pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;

59. sottoporre a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

60. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso secondo le seguenti modalità:

a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

61. ai fini delle attività di demolizione, rispettare la successione delle seguenti fasi:

a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

62. avere cura che, ai fini della promozione del riciclaggio, le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso consistano:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro;

63. nell'area di conferimento dei veicoli fuori uso, non accatastare i veicoli;

64. nell'attesa di sottoporre alle previste operazioni di trattamento i veicoli fuori uso messi in sicurezza, limitare la sovrapposizione degli stessi ad un massimo di tre, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

65. limitare ai cinque metri di altezza l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato;

66. avere cura che le parti di ricambio destinate alla commercializzazione siano stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

67. avere cura che lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sia realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;

68. effettuare le operazioni di stoccaggio evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

69. stoccare i pezzi smontati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

I punti di emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto possono essere visualizzati nella planimetria che costituisce appendice III al presente atto.
A tal proposito, la Italferro S.r.l. – Div. Ecofer dovrà, in particolare:

70. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNICHIM ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;

71. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

72. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel Manuale UNICHIM n. 122, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;

73. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

74. garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;

75. sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione al Servizio III "Tutela Aria ed Energia", nel caso in cui si verifichino anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;

76. eseguire sui punti di emissione autorizzati, con cadenza annuale ed a carico della società, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare, all'Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale", Servizio III "Tutela Aria ed Energia", via Tiburtina 691, 00159 Roma copia dei certificati di analisi relativi al primo anno di esercizio dell'impianto dopo l'autorizzazione; mentre i successivi certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di cui alla prescrizione 82 del presente Allegato e posti a disposizione degli organi di controllo;

<u>(Emissioni convogliate)</u>

77. rispettare i valori limite per ciascun punto di emissione riportati nelle tabelle che seguono in riferimento ai punti E/1, E/2 ed E/3, nonché identificare i camini ed i punti di emissione con la numerazione adottata nella presente autorizzazione, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante:

Emissione E/1

(Impianto di frantumazione)

A	Portata normalizzata secca	Nmc/h	100000
B	Temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	Polveri totali	mg/Nmc	20
D	Altezza punto di emissione	m	18

In particolare, i materiali, prima di essere inviati all'impianto di frantumazione e macinazione, devono essere accuratamente selezionati onde eliminare eventuali serbatoi del gas o bombole presenti negli autoveicoli già rottami per evitare esplosione accidentale all'interno del frantoio.

Emissione E/2

(Aspirazione nastri trasportatori metalli non ferrosi e materiali plastici)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	26000
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/Nmc	20
D	Altezza punto di emissione	m	10

Emissione E/3

(Bonifica estintori dimessi/recupero metalli misti a plastica e gomma)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	26800
B	temperatura al punto di prelievo	°C	amb
C	polveri totali	mg/Nmc	20
D	Altezza punto di emissione	m.	10.5

Il punto di emissione E/4, tenuto conto dei tempi di lavorazione (inferiori a 3 minuti), è esentato dalle analisi annuali; tuttavia, la Società dovrà tenere in perfetta efficienza il sistema per la bonifica serbatoi GPL degli estintori attraverso delle manutenzioni annuali la cui effettuazione deve essere annotata sul registro di cui al punto 82.

Non necessita di punto di emissione il sistema di separazione dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi da quelli non ferrosi, effettuato mediante flottazione in quanto, essendo ad umido non genera emissioni polverulente. Tuttavia, la Società, entro 3 mesi dalla entrata in regime del nuovo sistema, la cui data dovrà essere comunicata, unitamente a quella relativa alla messa in esercizio, secondo quanto stabilito al punto 64, dovrà produrre uno studio teso a verificare l'assenza di materiale aerodisperso;

78. mantenere in perfetta efficienza il fonometro teso a monitorare il numero delle esplosioni di serbatoi, contenenti gas, all'interno del frantumatore.

79. a seguito della modifica delle modalità di convogliamento delle emissioni, per l'emissione E/2 e la E/3, limitatamente alla bonifica degli estintori dismessi e del sistema di separazione metalli mediante processo di flottazione, comunicare, alla provincia di Roma e all'ARPA Lazio - sede di Roma - "Area Aria", quanto segue:

- messa in esercizio: - entro sei mesi dalla data di rilascio del presente

provvedimento, con un anticipo di 5 giorni, la data della messa in esercizio dell'impianto;

- messa a regime: - entro sessanta giorni dalla data della messa in esercizio dell'impianto, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data fissata per la messa a regime dell'impianto stesso;

  - entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime i dati relativi alle emissioni come da art. 269, comma 5 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione, imposti nella presente autorizzazione, la società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Roma ed all'ARPA Lazio sede di Roma indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti.

80. per gli impianti dedicati al recupero di metalli misti a plastica e gomma, prevista nel progetto come Fase 2, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, inoltrare una nota di dettaglio alla Provincia di Roma circa i tempi necessari per quanto riguarda le attività di messa in esercizio e regime degli stessi;

81. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, entro le 8 ore successive all'evento darne comunicazione al Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" della Provincia di Roma, che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

82. garantire l'accessibilità alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

83. riportare su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

84. su medesimo registro di cui al precedente punto 82, annotare le seguenti operazioni legate all'usura degli impianti, autorizzate, tenendo conto delle limitazioni del caso, con il presente atto:

- operazioni di saldatura effettuate nell'ambito delle manutenzioni del mulino frantumatore;
- operazioni effettuate nell'ambito delle manutenzioni del mulino frantumatore;
- le attività di taglio ossiacetilenico ai fini della riduzione dei rottami metallici di grandi dimensioni;

85. le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

(Emissioni diffuse)

86. tenere in perfetta efficienza le coperture dei nastri trasportatori;

87. ridurre per quanto possibile il salto di caduta dei materiali dai nastri trasportatori;

88. adottare delle barriere frangivento posti a ridosso, per quanto possibile, dei cumuli di materiale polverulento;

89. inserire dei terrapieni per evitare l'impatto visivo dei materiali stoccati nell'area;

90. recintare l'intero perimetro dell'insediamento produttivo con piante ad alto fusto o altre barriere arboree oppure utilizzare pannelli di adeguata altezza;

91. effettuare, nei periodi siccitosi, la pulizia dei piazzali con particolare riferimento ai percorsi individuati per il transito degli automezzi deputati al trasporto di rifiuti dove sono installati sistemi atti alla riduzione della velocità di movimentazione degli automezzi;

92. all'interno dello stabilimento, la movimentazione degli automezzi, che trasportano rifiuti pulverulenti, dovrà avvenire con cassoni coperti da appositi teloni al fine di limitare al massimo il trasporto di polveri;

93. rendere efficienti i sistemi di carenatura dei nastri trasportatori ponendo una maggior attenzione a quelli a valle del mulino primario;

94. rendere efficiente il sistema di nebulizzazione dell'acqua utilizzato per tenere umidi i materiali differenziati, specialmente quelli a valle del mulino principale;

95. entro 6 mesi dall'adozione dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- verificare il sistema di captazioni delle polveri, posto al premacinatore Taurus;
- verificare il corretto posizionamento del fonometro utilizzato per discriminare le eventuali esplosioni provenienti dal mulino dal resto delle emissioni acustiche.

Il Direttore Vicario Regionale

_____

(Riccardo Monachesi)